



DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL RESPONSABILE
AREA 10 - COMMERCIO

Roma 30/9/2010

Prot. 172075

Al Comune di Roma
Polizia municipale
UO VI GRUPPO
SEZIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA
Via Torre Annunziata I
00177 ROMA
FAX 06-67694651

Oggetto: Richiesta parere in merito alla vendita di bevande alcoliche a mezzo di distributori automatici e orari di vendita dei distributori.

In riferimento alla nota di codesto Comune, prot. 37061 recepita/2010, con la quale si chiedono chiarimenti in materia di erogazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, in un'area di pertinenza di un esercizio di somministrazione, si rileva quanto segue

In primo luogo, è bene evidenziare che l'art. 18, secondo comma, della legge regionale 21/06, dispone: "**è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici**". Tale disposizione rappresenta una regola generale che vale anche per la vendita che, nel caso di specie costituisce una facoltà concessa al soggetto già autorizzato per la somministrazione (art. 10, secondo comma della l.r. 21/06 citata).

L'art. 689 c.p. , inoltre, nel vietare la somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente, implicitamente impone all'esercente l'obbligo di accertarsi circa l'età del possibile cliente. Tale valutazione, è evidente, non può essere garantita nel caso in cui la vendita è svolta attraverso apparecchi automatici, per di più posti all'esterno dei locali in cui si trova abitualmente il titolare dell'esercizio. Appare quindi, evidente che il divieto generale (per esercizi di vicinato e di somministrazione) di vendere alcolici attraverso distributori automatici discende dalla stessa norma penale.

Per quanto concerne gli orari, si ritiene che l'attività svolta per mezzo dei distributori collocati su aree di pertinenza **all'esterno** dei locali oggetto di autorizzazione (per la somministrazione di alimenti e bevande) sia soggetta agli stessi orari osservati per la somministrazione **all'interno** dell'esercizio stesso.

Tale regime, eventualmente, può essere modificato attraverso una comunicazione al Comune competente sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 della legge regionale 21/06 citata.

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO



(Arch. R. MONACHESI)

LC
